

## **Decreto legislativo del 27/01/2010 n. 39 -**

Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2010*

### **Articolo 14**

Art. 14 Relazione di revisione e giudizio sul bilancio

## Articolo 14 -

Art. 14 Relazione di revisione e giudizio sul bilancio

*In vigore dal 01/01/2016*

*Modificato da: Decreto legislativo del 18/08/2015 n. 139 Articolo 10*

1. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:
    - a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;
    - b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
  2. La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'articolo 11, comprende:
    - a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
    - b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
    - c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
    - d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
    - e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori (1).
  3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.
  4. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile della revisione.
  5. Si osservano i termini e le modalità di deposito di cui agli [articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del codice civile](#), salvo quanto disposto dall'[articolo 154-ter del TUIF](#).
  6. I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato sono interamente responsabili dell'espressione del relativo giudizio. A questo fine, essi ricevono i documenti di revisione dai soggetti incaricati della revisione delle società controllate e possono chiedere ai suddetti soggetti o agli amministratori delle società controllate ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione e controlli presso le medesime società. I documenti e le carte di lavoro relativi agli incarichi di revisione legale svolti sono conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione.
  7. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato devono conservare copia dei documenti e delle carte di lavoro relativi al lavoro di revisione svolto dai revisori e dagli enti di revisione dei Paesi terzi o, in alternativa, devono concordare con detti soggetti l'accesso a tale documentazione. La presenza di ostacoli legali alla trasmissione di tale documentazione deve essere comprovata nelle carte di lavoro del revisore legale o della società di revisione legale incaricati della revisione del bilancio consolidato.
- (1) Lettera così modificata dall'[art. 10, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 139](#). Per l'applicazione di tale disposizione vedasi l'[art. 12, comma 1 del citato decreto legislativo n. 139 del 2015](#).

[Torna al sommario](#)

